



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

ORDINANZA N. 67 / 2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARE E SOPRATTUTTO DA ZANZARA TIGRE

IL DIRIGENTE

- Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare di zanzare appartenenti ai generi Aedes e Culex;
- Considerato che nel corso dei periodi estivi dagli anni 2007 al 2017 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno determinato situazioni di criticità sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza di zanzare;
- Dato atto pertanto della gravità dei fenomeni manifestatisi, che comportano un pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determinano la necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale ripetersi del fenomeno;
- Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara quando si

manifestino casi sospetti od accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di Casalecchio di Reno (BO) effettuerà direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo eventualmente con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

- Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati e in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche di laminazione, bacini per il deposito di acqua;
- Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;
- Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione molto significativa di questo insetto;
- Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo aprile –ottobre 2018, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;
- Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini, agli amministratori condominiali ed a tutta la popolazione presente sul territorio comunale;
- Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune di Casalecchio di Reno provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti

comportamenti da adottare ;

- **Visto** il T.U. Leggi Sanitarie - RD. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la legge 23.12.1978, n.833;
- Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- **Vista** la L.R. 4.5.1982, n.19;
- **Visto** lo statuto del Comune di Casalecchio di Reno (Bo);
- Visto** il Regolamento Comunale di Igiene, sanità pubblica e veterinaria;

ORDINA

Dal 1 maggio al 31 ottobre 2018

A tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali,gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di:

1. **evitare** l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero sul terreno, evitando l’immissione dell’acqua nei tombini;
3. **trattare** l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;

4. **procedere**, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
5. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
7. **svuotare** le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurvi pesci larvivori, come ad esempio pesci rossi;

A tutti i proprietari o gestori di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.
2. **curare** la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l'annidamento di adulti di zanzara;

A tutti i proprietari o gestori di aree inutilizzate di:

1. **procedere** a regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo, per un raggio di 20 m dalle abitazioni adiacenti, in modo da garantire una fascia di rispetto che non favorisca l'annidamento di insetti; tali interventi sono da attuare in tutte le aree rurali o boschive;

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai soggetti proprietari o gestori di depositi, anche in relazione ad attività artigianali, industriali o commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in generale di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle

raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*, Diflubenzuron, Pyriproxyfen con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

Ai proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*, diflubenzuron, pyriproxyfen, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

Ai responsabili dei cantieri, di :

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, nei bidoni e in altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con cadenza giornaliera;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*, diflubenzuron, pyriproxyfen o prodotti assimilati, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

A tutti i soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;

3. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione larvicida in quelli ineliminabili, utilizzando preferibilmente prodotti a base di bacillus thuringiensis, o prodotti assimilati sopra citati, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;
5. **effettuare** idoneo trattamento larvicida nell'acqua delle idroculture, utilizzando preferibilmente prodotti a base di bacillus thuringiensis o similari sopracitati alle dosi e con le modalità riportate in etichetta.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA INOLTRE

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione di:

Effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque, utilizzando prodotti a base di bacillus thuringiensis, diflubenzuron, pyriproxyfen o similari alle dosi riportate in etichetta in ragione ai volumi d'acqua trattati, e con le modalità e frequenza indicate,

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, per la pesca sportiva per l'allevamento del pesce ecc.) di:

Effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque, utilizzando prodotti a base di bacillus thuringiensis alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure **introdurre** negli specchi d'acqua una

popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione all'ampiezza dello specchio d'acqua stesso e ai volumi d'acqua presenti,

Ordina inoltre a tutti i proprietari e o gestori, o a chi abbia effettiva disponibilità di vasche di laminazione di :

Effettuare tutte le operazioni manutentive per lo svuotamento tempestivo dell'acqua ivi contenuta, senza ristagni di acqua piovana

A tutti i cittadini di vigilare e provvedere affinché vengano scongiurati i rischi di diffusione della zanzara.

AVVERTE

Che il Comune si riserva di procedere al controllo del grado di infestazione della tombinatura anche in area privata, verificando la presenza di eventuali larve o pupe e applicando la metodologia di controllo più idonea nei confronti dei prodotti utilizzabili

Che, per dimostrare l'esecuzione dei trattamenti antilarvali, occorre presentare il documento di acquisto dei prodotti larvicidi, oppure mostrare, all'atto del controllo, il prodotto utilizzato come larvicida non scaduto, ovvero contratto di servizio specifico fatto con azienda operante nel settore. Per quanto concerne gli amministratori condominiali, con stabili amministrati nel Comune di Casalecchio, si precisa che gli stessi dovranno rendicontare entro novembre le tipologie di prodotti utilizzati, i referenti incaricati del trattamento larvicida o gli eventuali estremi dei contratti con ditte di disinfestazione. Tale rendicontazione dovrà essere prodotta, anche via mail, alla responsabile ufficio diritti animali del Comune di Casalecchio di Reno entro il 30 novembre 2018 (agiordano@comune.casalecchio.bo.it)

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Usl di Bologna distretto di Casalecchio di Reno, le guardie ecologiche volontarie nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE INOLTRE

-che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in

particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune di Casalecchio di Reno provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

In caso di inosservanza

In caso di inosservanza, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 e € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del d.lgs 267 del 2000. È dato atto della possibilità di sanzionamento per ogni mappale catastale non conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Vittorio

Casalecchio di Reno, lì 27/04/2018

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)